



LETTERA DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE NELL'AMBITO DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO, CON SPECIFICO RIGUARDO ALLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

1. Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di formazione e tenuta dell'Elenco dei Professionisti - Avvocati (nel seguito "Elenco") della Consip S.p.A., per l'affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale nell'ambito del diritto amministrativo, con particolare riguardo alla contrattualistica pubblica; detta inoltre i criteri generali per il conferimento degli incarichi ai suddetti Professionisti.

Il rapporto tra i Professionisti e la Consip S.p.A. è regolato dalle *Condizioni Generali per la costituzione in giudizio e affidamento dell'incarico professionale* (nel seguito "Condizioni Generali") e dai singoli atti di conferimento di incarico.

Resta fermo che è attualmente in corso una consultazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto l'affidamento dei servizi legali; pertanto, a seguito dell'adozione da parte della predetta Autorità di un provvedimento di natura generale sul tema, la presente Lettera di Invito, le Condizioni Generali e tutta la documentazione relativa all'Elenco, potrà/anno subire modifiche al fine di recepire le indicazioni che verranno fornite in detto provvedimento.

2. Elenco dei Professionisti

La Consip S.p.A. inoltra il presente invito a Professionisti di comprovata professionalità al fine di ampliare il già esistente Elenco, nell'ambito del quale - nel rispetto dei principi di rotazione, economicità ed efficacia - individuare i professionisti cui affidare gli specifici incarichi di difesa in giudizio.

L'Elenco ha validità quadriennale.

La Consip si riserva, previa comunicazione ai Professionisti ammessi, di prorogarne la durata.

La Consip si riserva, inoltre, di ridurre la validità temporale del predetto Elenco ove addivenisse alla decisione di adottare modalità alternative per l'assistenza legale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'istituzione di un'avvocatura interna), ovvero per la selezione dei professionisti incaricati. La Consip si riserva, altresì, per tutto il periodo di durata dell'Elenco, di modificare le Condizioni Generali tenendo conto del primo periodo di sperimentazione, ovvero a fronte di pronunce amministrative o giurisprudenziali.

3. Manifestazione di interesse

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, i singoli Professionisti invitati, unitamente agli eventuali avvocati associati che partecipano all'andamento economico (utili e perdite) del medesimo studio legale, dovranno presentare rispettivamente:

- *"Manifestazione di interesse"* sottoscritta digitalmente dal Professionista invitato e resa in conformità all'Allegato 1A;
- *"Dichiarazione Associati"* sottoscritta digitalmente dall'avvocato associato e resa in conformità all'Allegato 1B.

La **"Manifestazione di interesse"** dovrà contenere, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- a) possesso dei requisiti soggettivi minimi per l'accesso all'Elenco;
- b) indicazione delle specifiche competenze acquisite nel corso dell'attività professionale e del nominativo dei clienti nei confronti dei quali è stato conseguito, nell'anno in corso, più del 15% del proprio fatturato;



- c) insussistenza di una situazione di conflitto di interessi con la Consip S.p.A. e/o con il Ministero dell'economia e delle finanze (nel seguito "MEF"), per quanto attiene il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, ovvero altra attività affidata a Consip dal MEF medesimo;
- d) insussistenza di altre cause di incompatibilità o inconferibilità a patrocinare o svolgere prestazioni nell'interesse della Consip o del MEF, ai sensi della normativa vigente e del Codice Deontologico Forense. Rientrano, in particolare, in tale fattispecie l'aver assunto o portato avanti, nell'ultimo semestre solare, incarichi di difesa avverso gli interessi dei predetti soggetti;

Al fine di consentire alla Consip S.p.A. di valutare la sussistenza o meno di una delle situazioni di cui alle lettere c) o d), il Professionista dovrà fornire i dati relativi a tutte le cause patrocinate che hanno visto coinvolto, nell'ultimo anno solare, la Consip e/o il MEF, anche nelle sue diramazioni organiche e territoriali, nonché ogni informazione relativa ad altre situazioni rilevanti. La Consip S.p.A. procederà all'ammissione del Professionista all'Elenco decorsi sei mesi dalla cessazione di qualunque causa di incompatibilità (a titolo esemplificativo decorsi sei mesi dalla definizione del giudizio che ha visto impegnato il professionista contro la Consip e/o il MEF).

- e) insussistenza di alcuna posizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con riguardo alle regole deontologiche della professione forense ed, in particolare, dell'art. 24 del Codice deontologico forense;
- f) regolarità con l'iscrizione alla Cassa di Previdenza Professionale, nonché con il versamento dei relativi contributi;
- g) insussistenza delle condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- h) insussistenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- i) in ordine alla circostanza di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ovvero pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. n. 689/1981;
- j) insussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con i membri degli organi di governo e di controllo della Consip, nonché con i dipendenti che ricoprono un ruolo di responsabilità/decisionale nell'ambito dell'organizzazione aziendale della medesima Società;
- k) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali, anche in qualità di datore di lavoro;
- l) di non essersi reso colpevole di illeciti professionali;
- m) di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- n) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, e s.m.i., nonché delle prescrizioni del Codice etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Consip S.p.A.; di impegnarsi, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il Codice etico, per le parti applicabili, ed altresì a mantenere una condotta tale da non esporre la Consip S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dalle predette norme;
- o) di impegnarsi a comunicare qualsivoglia situazione di inopportunità a patrocinare o svolgere prestazioni nell'interesse della Consip S.p.A. o del MEF;
- p) di impegnarsi a produrre, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di ammissione all'Elenco, copia di valida ed efficace Polizza di "responsabilità civile professionale", obbligatoria ai sensi dell'art. 12 delle L. 247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", con massimale annuo non inferiore a 4.000.000 (quattromilioni) di euro, avente durata almeno annuale. Ai sensi del DM Giustizia del 22 settembre 2016, la Polizza di "responsabilità civile



professionale” dovrà, ove necessario, essere adeguata alle Condizioni essenziali previste dal predetto Decreto. Il Professionista dovrà produrre copia di nuova, valida ed efficace Polizza ovvero documento di appendice alla Polizza già in possesso di Consip.

Trova applicazione quanto previsto all’art. 80, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Unitamente alla “Manifestazione di interesse”, il Professionista dovrà produrre:

- le *Condizioni Generali* debitamente sottoscritte con firma digitale;
- tante *Dichiarazioni* di cui all’Allegato 1B, quanti sono gli avvocati associati che partecipano all’andamento economico (utili e perdite) dello studio legale;
- il consenso al trattamento dei dati personali.

4. Modalità e termini di presentazione della “Manifestazione di interesse”

La “Manifestazione di interesse”, corredata dei documenti richiesti al precedente paragrafo 3, dovrà essere inviata, via posta elettronica certificata all’indirizzo contenziosoconsip@postacert.consip.it entro il termine perentorio del **24/10/2018**.

L’inserimento dei Professionisti nell’Elenco non comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa del Professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l’assunzione di alcun obbligo da parte della Consip S.p.A..

5. Ammissione all’Elenco

La Consip S.p.A., all’esito dell’esame delle “Manifestazioni di interesse”, procederà con apposita comunicazione a dare evidenza, ai Professionisti ammessi, della loro intervenuta ammissione all’Elenco.

6. Sospensione dall’Elenco

La Consip S.p.A. si riserva di sospendere dall’Elenco il Professionista in relazione al quale sia insorta una qualsiasi situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, sia nei confronti della Consip S.p.A., sia del MEF. La sospensione verrà meno decorsi sei mesi dalla cessazione della situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi (e, quindi, a titolo esemplificativo, decorsi sei mesi dalla definizione del giudizio che ha visto impegnato il Professionista contro la Consip S.p.A.).

7 . Cancellazione dall’Elenco

La Consip S.p.A. si riserva di procedere alla cancellazione del Professionista dall’Elenco a fronte dell’inosservanza anche di uno solo dei seguenti obblighi meglio definiti nelle Condizioni Generali, in relazione a:

- riservatezza e segreto professionale;
- trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni vigenti;
- rispetto delle disposizioni che regolano la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché delle norme del Codice deontologico forense, del Codice etico e del PTPC della Consip S.p.A.;
- presupposti per l’assunzione dell’incarico e relative comunicazioni;
- corretto adempimento delle prestazioni professionali secondo la diligenza richiesta nello svolgimento dell’incarico;
- reiterata mancata accettazione o rinuncia all’incarico senza giustificato motivo;
- reiterata mancata presentazione di offerta (ovvero di offerta “palesamente non seria”) per più confronti competitivi.



In presenza di una delle surrichiamate cause di cancellazione, la Consip S.p.A. invia apposita comunicazione all'interessato. Nella comunicazione viene dato conto dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà, da parte del Professionista, di far pervenire le proprie osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, la Consip S.p.A. procede alla cancellazione con propria determinazione.

Il professionista potrà, inoltre, richiedere in ogni momento la cancellazione volontaria dall'Elenco.

In seguito alla richiesta di cancellazione dall'Elenco presentata dal Professionista, la Consip S.p.A. provvede alla cancellazione con propria determinazione.

In entrambi i casi che precedono, l'avvenuta cancellazione viene comunicata dalla Consip S.p.A. all'interessato mediante posta elettronica certificata.

8. Criteri di affidamento degli incarichi professionali

Gli incarichi verranno affidati dalla Consip S.p.A. al Professionista mediante apposito confronto competitivo a cui verranno invitati due o più Professionisti selezionati dall'Elenco, garantendo – in linea generale – i principi di rotazione, economicità ed efficacia.

Si rappresenta che nell'ipotesi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, l'incarico potrà essere conferito con affidamento diretto al Professionista individuato per il giudizio "principale" avente il medesimo oggetto.

Altresì, in presenza di incarichi riguardanti questioni giuridiche di particolare rilevanza strategica per la Consip, ovvero nell'ipotesi in cui sussistano particolari esigenze di urgenza determinata dai tempi entro i quali è necessario affidare l'incarico (ad esempio in caso di richiesta di decreto interinale *inaudita altera parte*), si procederà con un affidamento diretto e motivato ad un professionista presente nell'Elenco.

9. Il singolo confronto competitivo

I Professionisti verranno invitati – con apposita comunicazione inoltrata via posta elettronica certificata contenente il ricorso ovvero i suoi elementi essenziali (parte ricorrente, sintesi dei motivi di ricorso, presenza di domanda cautelare, etc.) – a presentare un'offerta di importo inferiore alla base d'asta fissata nella comunicazione medesima.

L'offerta dovrà essere presentata entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui al capoverso che precede, pena l'inammissibilità dell'offerta medesima.

In caso di parità di importo tra due o più offerte, l'incarico verrà conferito al Professionista la cui offerta sarà pervenuta prima dal punto di vista temporale.

Le offerte, incomplete, non conformi al modello fornito da Consip o, comunque, carenti di elementi essenziali, sono inammissibili e non saranno prese in considerazione.

In ogni caso, il Professionista è tenuto a comunicare alla Consip S.p.A., entro il medesimo termine, la sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, di inconferibilità, incompatibilità di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo 3 e, conseguentemente, a non presentare offerta al ricorrere delle predette ipotesi. Nel caso in cui il professionista non intenda, comunque, presentare offerta per motivi diversi dalle predette ipotesi di incompatibilità, inconferibilità o conflitto d'interessi, il medesimo è tenuto a fornire adeguata motivazione, anche ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo 7.

Rimane inteso che la Consip S.p.A. si riserva di riaprire il confronto competitivo ove ritenga che, a seguito del venir meno di uno o più Professionisti "concorrenti" non sia garantita un'adeguata competizione.



Allegati:

1A) Manifestazione di interesse

1B) Dichiarazione Associati

2) Condizioni generali per la costituzione in giudizio e affidamento dell'incarico professionale

3) Informativa Privacy

Consip S.p.A.

l'Amministratore Delegato

Ing. Cristiano Cannarsa